

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2117 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 con il nuovo nome «lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399» come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) La selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 7 maggio 2020 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. La prova dell'efficacia dell'additivo su cui si basava l'autorizzazione iniziale vale anche per una procedura di rinnovo. L'Autorità ha infine raccomandato di modificare il nome dell'additivo. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 900/2009.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12).

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(5):6144.

